



**COMUNE DI ORISTANO**  
COMUNI DE ARISTANIS

**REGOLAMENTO**

**PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE  
PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI  
COMUNALI, DEI TITOLARI DI INCARICHI  
DIRIGENZIALI E DI INCARICHI  
AMMINISTRATIVI DI VERTICE**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**  
**DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  
**E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE**

*(Legge 5 luglio 1982 n. 441 e Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii.)*

**INDICE**

Art. 1	- Ambito di applicazione _____	Pg. 3
Art. 2	- Dichiarazione iniziale _____	Pg. 3
Art. 3	- Dichiarazioni successive _____	Pg.4
Art. 4	- Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica _____	Pg. 5
Art. 5	- Situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il II grado _____	Pg. 5
Art. 6	- Sanzioni _____	Pg. 5
Art. 7	- Procedimento Sanzionatorio _____	Pg. 6
Art. 8	- Informazione preliminare _____	Pg. 7
Art. 9	- Pubblicazione delle dichiarazioni _____	Pg. 7
Art.10	- Esonero obblighi di presentazione _____	Pg.8
Ar. 11	- Disposizioni finali _____	Pg. 8
	- Riferimenti normativi _____	Pg. 9
	- Modelli _____	Pg. 12

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive, quali Sindaco e Consiglieri comunali e di governo rappresentati dai componenti della Giunta, in qualità di amministratori, oltre che ai titolari di incarichi amministrativi di vertici (Segretario Generale) e ai titolari di incarichi dirigenziali, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge 5 luglio 1982 n. 441 e agli artt. 14 e 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.
2. Nel sito web dell'Amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali delle società o degli enti pubblici o privati, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero per i quali l'Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'Ente, nei quali devono essere pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli artt. 22, comma 3, 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

## **Art. 2**

### **Dichiarazione iniziale**

da rendersi in conformità ai Modelli 1, 1 bis e 4 allegati al presente regolamento

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso il Servizio Trasparenza, entro e non oltre tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla data della surroga o della nomina, o di notificazione del provvedimento di elezione, le dichiarazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n.33/2013, di seguito indicati:
  - a) il proprio curriculum;
  - b) una dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - c) una dichiarazione relativa agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - d) la dichiarazione patrimoniale, su cui apporre la formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”* concernente:
    - il possesso di diritti reali su beni immobili;
    - il possesso di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
    - la titolarità di imprese;
    - il possesso di azioni o quote di partecipazione a società
    - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
  - e) la dichiarazione reddituale, concernente:

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF. Ai sensi di quanto indicato da ANAC con la deliberazione n. 241 del 08/03/2017, l'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del solo quadro riepilogativo.
  - oppure dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; in tale ipotesi, l'Amministratore indicherà comunque il reddito imponibile lordo ai fini Irpef percepito nell'anno di riferimento.
- f) per i soli amministratori eletti le seguenti dichiarazioni o documentazioni inerenti la campagna elettorale:
- dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;
  - oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;
  - copia delle dichiarazioni congiunte o delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. n. 659/1981, concernenti il controllo dello Stato sul finanziamento di partiti politici relative agli eventuali contributi ricevuti;
  - oppure, l'attestazione di non aver ricevuto alcun finanziamento o contributo di valore superiore a quello previsto dalla suddetta normativa, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;
- g) dichiarazione parentale, concernente i propri rapporti di coniugio e parentela, entro il secondo grado, legalmente in essere, con l'indicazione, per ciascuno di questi ultimi, degli estremi identificativi minimi.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere d) ed e) si applicano anche per il coniuge non separato, nonché per i figli ed i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado non diano il loro consenso, il consigliere dovrà dichiarare tale eventualità, che sarà resa pubblica in una apposita nota nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune.
3. Ai sensi degli artt. 74, 75 e 76 del Codice Civile, sono parenti entro il secondo grado:
- a. in linea retta: il padre, la madre, i figli, i nipoti *ex filio*, il nonno e la nonna;
  - b. in linea collaterale: i fratelli e le sorelle.

### **Art. 3**

#### **Dichiarazioni successive**

da rendersi in conformità al Modello 2 allegato al presente regolamento

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 2, ogni anno - entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della

dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati all'art. 1 sono tenuti a presentare, sempre presso l'Servizio Trasparenza, una dichiarazione sottoscritta attestante l'assenza o l'eventuale variazione della propria situazione patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), unitamente a copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o dichiarazione di non presentazione della stessa ai fini IRPEF.

2. Tale adempimento annuale si applica anche per i soggetti di cui all'art. 2, c. 2.

3. Gli amministratori in carica sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alle dichiarazioni rese di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) b) e c).

#### **Art. 4**

##### **Dichiarazione successiva alla cessazione dalla carica**

da rendersi in conformità al Modello 3 allegato al presente regolamento

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli amministratori di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso il Servizio Trasparenza, una dichiarazione, concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata.

2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi devono presentare anche copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di rinomina alla stessa carica o a una diversa tra le cariche di cui all'art. 1.

#### **Art. 5**

##### **Situazione patrimoniale del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado**

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, all'atto della dichiarazione iniziale di cui ai precedenti articoli sono tenuti a depositare un'ulteriore dichiarazione, contenuta nel Modello 1 allegato, concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado (nonni – genitori – figli – nipoti in linea retta (figli dei figli) – fratelli – sorelle. Se costoro vi consentono, devono presentare la propria situazione patrimoniale ogni anno, da compilarsi con gli stessi modelli previsti per i titolari, opportunamente adattati, e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.

2. Nel caso in cui i soggetti del comma precedente, non vi consentono, i dichiaranti, di cui all'art. 1, presentano dichiarazione comprovante la mancanza del consenso, valevole anche per gli anni successivi.

#### **Art. 6**

##### **Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui agli artt. 2 – 3 - 4 – 5 del presente regolamento dà luogo ad una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500 (euro cinquecento) ad un massimo di € 10.000 (euro diecimila) a carico del responsabile della mancata comunicazione, e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

2. Nessuna sanzione è applicabile invece nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati ad un espresso consenso da parte dei medesimi.

3. A seguito della sentenza n° 20/2019 e in attesa dell'adozione del Regolamento intersettoriale in cui saranno specificati i dati da pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice, non si applicheranno le sanzioni previste dal decreto 33/2013 per la mancata pubblicazione dei soli dati reddituali e patrimoniali indicati alla lett. f) dell'art. 14 del D, Lgs. 33/2013.

## **Art. 7**

### **Procedimento sanzionatorio**

1. Il procedimento sanzionatorio è affidato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 47 C.3, che irroga la sanzione secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio affidatole proprio dal suddetto articolo secondo la seguente scansione:

- a) l'ANAC, d'ufficio o su segnalazione e indicazioni fornite dal Responsabile della Trasparenza o dall'OIV, ovvero le strutture o i soggetti con funzioni analoghe, esercitando le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza ad essa attribuite, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013 provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16 Legge 689/1981);
- b) gli OIV, ovvero le strutture o i soggetti con funzioni analoghe, in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art. 14, co. 4, lett. g), del Decreto Legislativo n. 150/2009, anche su segnalazione del Responsabile per la trasparenza, comunicano ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 1 e 1 bis;
- c) Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio dell'Autorità (ANAC) competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio, sottopone al Consiglio dell'Anac le risultanze istruttorie proponendo l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione secondo i criteri dell'art. 11 della L. 689/1981;

- d) Il Consiglio dell' ANAC decide indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato o l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione;
- e) L'Ufficio dell' ANAC competente, nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel Provvedimento , provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
- f) dell'esito della procedura sanzionatoria viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV o organismo analogo ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale, Sezione "*Amministrazione trasparente*" – sottosezione "*Organizzazione*" – sottosezione di secondo livello "*Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati*".

## **Art. 8**

### **Informazione preliminare**

1. Per agevolare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione, è inviato, a cura del Coordinatore del Servizio Trasparenza, Anticorruzione e privacy con compiti e obblighi previsti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione dalla Legge n.190/2012 e dal Decreto Legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii., apposito avviso ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini e, contestualmente, vengono resi disponibili i moduli di dichiarazione.

## **Art. 9**

### **Pubblicazione delle dichiarazioni**

- 1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ad appositi modelli predisposti dal Servizio Trasparenza, e allegati al presente regolamento.
- 2. Il deposito della documentazione, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, è effettuato personalmente tramite consegna -a mano o per via telematica- all'ufficio suddetto, che provvederà alla sua acquisizione mediante registrazione al protocollo generale del Comune.
- 3. Le dichiarazioni, gli atti, le informazioni ed i dati di cui al presente regolamento relativamente ai soli titolari di cariche pubbliche elettive, e di governo sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita Sezione "*Amministrazione Trasparente*" di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sottosezione "*Organizzazione*" – "*Organi di indirizzo politico amministrativo*".
- 4. Quelli relativi allo stato patrimoniale dei titolari di incarichi dirigenziali e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, resteranno depositati agli atti dell'amministrazione e non pubblicati secondo quanto previsto anche con Sentenza n° 20/2019 della Corte Costituzionale nelle more del predisponendo Regolamento interministeriale di delegificazione.

5. Il trattamento dei dati avviene in ottemperanza al Regolamento U.E. n. 679/2016 ed al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.iii. Il materiale verrà pubblicato con l'eliminazione, a cura del Servizio Trasparenza, dei dati sensibili e/o non pertinenti in esso contenuti. La documentazione originale sarà conservata presso il Servizio suddetto, sotto la vigilanza del Responsabile dell'Ufficio.

6. La pubblicazione dei dati oggetto del presente regolamento ha durata permanente per l'intero mandato di ciascun amministratore e sino a tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il 2<sup>a</sup> grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.

### **Art. 10**

#### **Esonero dagli obblighi di presentazione**

1. I soggetti tenuti alle dichiarazioni, qualora dichiarino di avervi già provveduto presso altra pubblica amministrazione, sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento, indicando l'amministrazione presso la quale le dichiarazioni sono state depositate.
2. In tali casi sarà cura dell'Ufficio competente acquisire la relativa documentazione.

### **Articolo 11**

#### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, troveranno diretta ed immediata applicazione al Comune di Oristano, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecuzione dell'atto deliberativo che lo approva.
3. Il presente regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.



## Riferimenti normativi

### **Legge 5 luglio 1982, n. 441.**

#### **Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;
- 4) ai consiglieri comunali e ai componenti della giunta comunale;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'*articolo 4 della legge n.659/1981*, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

5. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

7. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

8. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*.

9. Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello

stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

**10.** Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-*bis*) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

**11.** Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-*bis*) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli comunali, su apposito bollettino.

**12.** Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al [regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578](#), dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

**13.** Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

**14.** La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

**15.** Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza

dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

**16.** All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

**((RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.))**

#### Art. 14

**((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali))**

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale, ((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.))

2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

## **Art. 47**

### **((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici))**

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.))

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal recepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità' nazionale anticorruzione. L'Autorità' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))

((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità' nazionale anticorruzione. L'Autorità' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

**Modello di dichiarazione INIZIALE** (art. 2 del Regolamento)  
**della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali e di vertice - art. 14 d.lgs. 33/2013 e Legge 441/1982.**

<b>I</b>	
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui all'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e per gli effetti di cui alla Legge n.441/1982 e al Decreto Legislativo n.33/2013

**Dichiara di possedere quanto segue**

<b>II</b>			
<b>BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)</b>			
Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

<b>III</b>		
<b>BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI</b>		
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

<b>IV</b>			
<b>AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'</b>			
Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote

<b>V</b>	
<b>ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ</b>	
Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico
<b>VI</b>	
<b>TITOLARITA' DI IMPRESE</b>	
Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.

**Data**

**Firma del dichiarante**

\* **Barrare i riquadri non compilati.**

**Modello n. 1) bis**

**In relazione alla pubblicazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti fino al secondo grado**

**DICHIARO**

- a. che il coniuge non separato
- consente
  - non consente né ora né per il futuro
- b. che i parenti fino al secondo grado\*
- consentono
  - non consentono né ora né per il futuro

all'adempimento in parola.

**Pertanto:**

- allego
- non allego

le relative dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Sul mio onore affermo che le su estese dichiarazioni corrispondono al vero.

..... li .....

Firma

.....

*\* sono parenti entro il secondo grado: i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli di figli), i nonni, i fratelli e le sorelle)*

**Avvertenze**

*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.*



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

**Modello di dichiarazione SUCCESSIVA** (art. 3 del Regolamento Comunale)  
attestante variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente  
dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei  
titolari di incarichi dirigenziali e di vertice - art. 14 d.lgs. 33/2013

<b>I</b>	
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui all'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e per gli effetti di cui alla Legge n.441/1982 e al Decreto Legislativo n.33/2013

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in aumento o diminuzione

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione (indicare con il segno + o -)

<b>II</b>				
<b>BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)</b>				
+/-	Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

<b>III</b>			
<b>BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI</b>			
+/-	Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

<b>IV</b>				
<b>AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'</b>				
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote
<b>V</b>				
<b>ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA'</b>				
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico		
<b>VI</b>				
<b>TITOLARITA' DI IMPRESE</b>				
+/-	Denominazione dell'impresa	Qualifica		

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

F.to

**N.B. - Barrare i riquadri se non compilati.**





**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

**Per i cessati dalla carica o dall'incarico**  
*(art. 4 del Regolamento Comunale)*

**PARTE I**  
**DA PUBBLICARE**

**Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all'ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali e di vertice CESSATI dall'incarico.**

**(Art. 14 c. 2 D. Lgs.n° 33/2013 e Art. 4 L. n° 441/82 ).**

Il sottoscritto.....cessato  
dall'incarico di .....il .....  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui all'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e per gli effetti di cui alla Legge n.441/1982 e al Decreto Legislativo n.33/2013

dichiara che:

- NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all'ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data .....
- SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data .....

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data \_\_\_\_\_

**Firma del dichiarante**



**COMUNE di ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

**PARTE II**

**DA DEPOSITARE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE**

<b>I</b>				
<b>BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)</b>				
+/-	Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

c) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

<b>II</b>			
<b>BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI</b>			
+/-	Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

<b>III</b>				
<b>AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'</b>				
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Tipologia quote o azioni	n. di azioni	n. di quote

<b>IV</b>		
<b>ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ</b>		
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

<b>V</b>		
<b>TITOLARITA' DI IMPRESE</b>		
+/-	Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_



**COMUNE di ORISTANO**  
**Comuni de Aristanis**

**Dichiarazione spese sostenute per la propaganda elettorale**  
**(Legge 441/1982 – Decreto Legislativo 33/2013)**

Il/la sottoscritto/a ....., residente in .....

in qualità di .....neo-eletto

*(specificare una delle cariche elettive di cui all'art. 1 del Regolamento)*

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui all'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e per gli effetti di cui alla Legge n.441/1982 e al Decreto Legislativo n.33/2013

**DICHIARA**

che nella campagna elettorale per le elezioni comunali dell'anno.....

di non aver assunto alcuna spesa e di non aver assunto obbligazioni per la propaganda elettorale

di aver assunto la seguente spesa e le seguenti obbligazioni per la propaganda elettorale

.....  
.....  
.....

di non essersi avvalso di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista ha fatto parte

di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista ha fatto parte

Oristano li

Firma

.....